

N. 16187/2022 R.G.A.C.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO

in persona del dr. Alessandro Coco, all'udienza del 21 settembre 2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 16187/2022 R.G.A.C. del Tribunale di Roma, cui sono riunite le cause nn. 16192/2022, 17114/2022, 17118/2022, 17741/2022, 18306/2022, 18308/2022 e 26534/2022 R.G.A.C., promosse

DA

Fabio CECCHINATO, Giancarlo SILIPO, Fabrizio PIVETTA, Giovanni BOLINI, Andrea FERRARI, Alessandro CALLEGARO, Maurizio FRONGIA, Simona MOZZARELLI, Gian Luca PALIN, Altiero MARTELLI, Stefano SCALESSE, Alberto LUCIANI, Stefano BORSOI, Giancarlo CIABRELLI, Carlo LALLI, Riccardo PULVIRENTI, Salvatore SANTOMAURO, Luca PERSIANI, Maurizio COLLU, Anna CARLUCCIO, Giorgio SCAIOLA, Marina TRAPÈ, Daniele RANGO, Valentina CROCE, Eugenie PELLEGRINI, Francesco ZANNONI, Federica PICCHIONI, Sandra BETTI, Giovanni Battista COIRO, Andrea PIACENTINI, Emanuele PONTANI, Oriana VERNAMONTE, Alessandro ARICÒ, Giulio BASILE, Danilo Italo Alessandro BOTTONI, Emanuele QUINTAVALLA, Franco ZUCCA, Marco BERARDI, Cristian BONVECCHIO, Claudia TERNULLO, Barbara BONDESAN, Alessandro BOVO e Andrea SIMONELLI – Avv.ti A. Bordone e M. Lotti

- ricorrenti -

CONTRO

ITALIA TRASPORTO AEREO s.p.a. – ITA, in persona del legale rappresentante p. t.
– Avv.ti M. Marazza e D. De Feo

- resistente -

CONCLUSIONI: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi ritualmente depositati e notificati i nominati in epigrafe, dipendenti di Alitalia SAI s.p.a., convenivano in giudizio la società resistente chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto alla prosecuzione del rapporto



di lavoro con tale società a far data dal 15 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 2112 c.c. e, per l'effetto, di condannarla al pagamento in loro favore delle retribuzioni globali di fatto dal 15 ottobre 2021 e sino alla sentenza, a titolo di risarcimento dei danni.

Si costituiva in ciascun giudizio la società resistente chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Riuniti i giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, la causa, acquisita documentazione e ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, veniva discussa e decisa con la presente contestuale sentenza previo deposito di note conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità delle domande dei ricorrenti Cristian Bonvecchio, Maurizio Frongia, Alessandro Aricò, Marco Berardi e Federica Picchioni, che hanno sottoscritto regolari accordi conciliativi in sede protetta nelle more del presente giudizio, e della ricorrente Valentina Croce, che ha rinunciato agli atti del giudizio contestualmente al deposito del ricorso, rinuncia accettata in udienza da parte resistente.

Per quanto riguarda i restanti ricorrenti, le loro domande devono essere respinte per le ragioni di seguito esposte.

L'art. 27 del d. lgs. n. 270 del 1999 così dispone: *“le imprese dichiarate insolventi a norma dell'articolo 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa: a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali»); b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione»); b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi di beni e contratti»)».*

Ai sensi del successivo art. 54, comma 1, *“il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenta al*



Ministero dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'articolo 27, comma 2".

Le eventuali cessioni previste da tale programma, come sancito dal successivo art. 56, comma 3-bis, del medesimo Decreto, rientrano tra quelle operazioni tese alla *"liquidazione dei beni del cedente" che "non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile"*.

Infatti, l'art. 56, comma 3-bis, del d. lgs n. 270 del 1999 così dispone: *"le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile"*.

Da quanto sopra si deduce la non applicabilità della disciplina generale in materia di trasferimenti di azienda, prevista dall'art. 2558 c. c., in forza della quale è stabilito il subentro, in mancanza di patto contrario, dell'acquirente dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio della stessa, purché non abbiano carattere personale.

Nel caso di specie il Commissario Straordinario di Alitalia SAI in amministrazione straordinaria ha redatto e presentato il programma di cui all'art. 27 del d. lgs. n. 270 del 1999 e ha optato per la soluzione di cui al comma 2 lett. *b-bis* citato.

Non si concorda con l'interpretazione data delle norme in esame da parte ricorrente secondo cui nel caso di specie l'applicazione del 2112 c.c. non dovrebbe essere esclusa poiché l'attività di Alitalia è proseguita.

L'operazione in oggetto, infatti, rientra perfettamente nell'ambito di applicazione di cui alla lettera *b-bis* dell'art. 27 del d. lgs. n. 270 del 1999.

La finalità liquidatoria nella operazione in esame è pacifica alla luce della normativa nazionale (art. 31 del D.L. n. 48 del 2023: *"A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, i di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria [...]"*), e la funzione liquidatoria dell'operazione non è smentita dalla finalità di mantenimento della continuità del servizio pubblico di trasporto aereo, trattandosi di due distinti piani: la liquidazione dei beni della cedente in vista della dismissione



del suo patrimonio non osta a che il cessionario dei beni inserendoli nella propria struttura aziendale si impegni a garantire la continuità del servizio pubblico in precedenza erogato dalla cedente, mentre l'avvenuto mantenimento della continuità del servizio nulla prova in ordine alla continuità aziendale tra cedente e cessionario (sul punto vedasi sentenza CGUE del 28 aprile 2022, C-237/20: “*dal tenore letterale dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 risulta che l’ambito di applicazione di tale disposizione e, conseguentemente, della deroga da essa prevista non è limitato alle imprese, agli stabilimenti o alle parti di imprese o di stabilimenti la cui attività sia stata definitivamente interrotta prima della cessione o successivamente a quest’ultima*”).

Pertanto, a fronte della natura pacificamente liquidatoria del programma di amministrazione straordinaria, l’ordinamento, in coerenza con quanto prescrive l’art. 5 della direttiva 23/2001/UE, legittimamente contempla la disapplicazione dell’art. 2112 c. c..

Alla luce di quanto sopra, la circostanza che l’attività di trasporto passeggeri sia proseguita senza soluzione di continuità non è rilevante ai fini che qui interessano, poiché la finalità liquidatoria è compatibile con la continuità del servizio erogato.

Alla luce di quanto sopra esposto appare superfluo esaminare qualunque altra questione dedotta dalle parti, visto il principio della ragione più liquida.

Tali le ragioni del rigetto delle domande.

Le spese di lite, data l’esistenza di precedenti difformi *in subiecta materia*, devono essere compensate tra le parti nel caso di specie.

DISPOSITIVO

dichiara inammissibili le domande proposte dai ricorrenti Cristian Bonvecchio, Maurizio Frongia, Alessandro Aricò, Marco Berardi, Federica Picchioni e Valentina Croce;

respinge le domande degli altri ricorrenti;

compensa tra le parti le spese di lite.

Roma, 21 settembre 2023

IL GIUDICE

